

**OGGETTO: COMMISSIONE SOSTENIBILITA' ENERGETICO AMBIENTALE  
VERBALE RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2010**

Il giorno 20 gennaio 2010 alle ore 15 si è riunita presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata la Commissione Sostenibilità Energetico-Ambientale alla presenza dei seguenti membri:

Ing. Angeloni Pietro  
Ing. Dignani Paolo  
Ing. Gagliardi Marcello  
Ing. Luciani Domenico  
Ing. Pagnanelli Paolo  
Ing. Paoluzzi Massimo  
Ing. Pisani Fabrizio  
Ing. Spalletti Fabio

Il presidente della Commissione Ing. Angeloni Pietro dichiara aperto il dibattito sottoponendo all'attenzione dei presenti la "Proposta di revisione del Regolamento Edilizio Comunale per il miglioramento della sostenibilità ambientale" del Comune di Macerata.

Il Consigliere Luciani, prima di lasciare la commissione per partecipare alla concomitante assemblea del Consiglio dell'Ordine, introduce la questione dicendo che il Comune di Macerata ha inviato la proposta di revisione del REC di cui sopra allo scopo di ricavare dall'Ordine un parere tecnico di cui tener conto per eventuali modifiche prima della presentazione in sede di Consiglio Comunale.

Vengono discussi i vari articoli del documento che si ritengono importanti ai fini della sostenibilità energetico-ambientale.

I punti discussi con le relative richieste e/o suggerimenti di modifica sono i seguenti:

**Protocollo ITACA:**

In molti articoli si fa riferimento al Protocollo ITACA; al fine di uniformarsi al Protocollo di ITACA sintetico per la valutazione della sostenibilità energetico ambientale definito dalla Regione Marche si suggerisce di sostituire la frase "Protocollo ITACA sintetico – aggiornamento 2 (Roma, 11 aprile 2207)" con "Protocollo ITACA sintetico in vigore al momento della presentazione della domanda" (attualmente Protocollo ITACA - Marche Sintetico di cui alla D.G.R. 1870 del 16/11/2009).

**Articolo 13, comma 4:**

Si valuta positivamente l'applicazione di criteri di risparmio energetico e di tutela ambientale nella edificazione. L'incentivo di non tener conto dei limiti di delocalizzazione e di rimodulazione nel caso di punteggio non inferiore a 3,5 con il Protocollo Itaca sintetico è sicuramente importante, specie se viene sommato alla possibilità di ampliamento del 35% che lo stesso Protocollo Itaca consentirebbe nel caso di applicazione del Piano Casa.

**Articolo 64, commi 5-6-7:**

Si valuta positivamente l'intento di mantenere la permeabilità di porzioni di terreni più estesi. Quanto alla piantumazione di alberi, si propone, però, agli organi urbanistici di riconsiderare il criterio adottato, dato che ad una prima analisi il 30% sembrerebbe eccessivo, se si pensa che già le opere di urbanizzazione prevedono oneri simili.

**Articolo 70 bis, comma 1, punto a):**

Non si comprende il significato esatto della dicitura “produzione energetica non inferiore ad 1kW” e si ritiene che la formulazione adottata debba essere chiarita. Infatti, si parla di produzione energetica, ma si fissa il limite in kW che è una unità di misura della potenza.

Si suggerisce quindi di individuare meglio i parametri da considerare ed i relativi valori minimi da garantire; potrebbe essere utile fornire qualche esempio come:

- potenza di picco installata kWp per impianto fotovoltaico
- potenza nominale kW per un impianto eolico
- potenza nominale kW per un impianto termodinamico

oppure di energia media annuale prodotta dall'impianto (in kWh/anno), ma in quest'ultimo caso entrano in gioco altri parametri (luogo dell'insediamento, condizioni di installazione, ecc...) che possono creare molte disparità tra i cittadini.

Un punto importante, inoltre, riguarda la necessità di specificare come occorre comportarsi nel caso di edifici condominiali, in particolare se è consentito avere un unico impianto condominiale in luogo di un impianto per ogni unità abitativa, come invece si desume da una prima lettura del testo; ciò consentirebbe, in alcuni casi, di ottimizzare la superficie disponibile.

#### **Articolo 70 bis, comma 5:**

Leggendo il presente comma, si è avvertita una certa difficoltà nell'uniformarsi alla terminologia utilizzata per descrivere l'impianto fotovoltaico, come del resto già capitato nelle definizioni dell'articolo 15 II) e 15 LL).

Infatti rispetto alla pratica consolidata dei progettisti di solare termico e fotovoltaico, si notano termini diversi, come ad esempio vela per indicare un insieme di moduli o pannelli.

Per la terminologia, potrebbe essere utile un riferimento alla guida CEI 82-25 (seconda edizione).

In zona agricola, si propone di consentire l'installazione a terra delle vele, nel caso in cui sulle coperture degli accessori agricoli l'installazione non sia tecnicamente fattibile o sia esaurita la disponibilità di queste.

Nel paragrafo “Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata copia della convenzione stipulata con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ovvero Certificato di collaudo dell'impianto....”, si propone di aggiungere “..... rilasciato da un tecnico abilitato e regolarmente iscritto al relativo Albo.”

Infatti nel caso in cui non ci si riferisca al GSE sembra opportuno tutelare il Fruitore dell'impianto ed il Comune con la professionalità di un tecnico abilitato.

#### **Articolo 70 quater:**

Si valuta positivamente l'intento di aumentare la quota di verde nelle superfici degli edifici industriali.

Sembrano opportune delucidazioni sul tipo di realizzazione a verde delle superfici verticali degli edifici produttivi.

Quanto alla superficie totale esterna degli edifici produttivi da attrezzare a verde, si propone, però, agli organi urbanistici di riconsiderare la percentuale, dato che ad una prima analisi il 40% sembrerebbe eccessivo in rapporto alle superfici dei comuni edifici produttivi.

#### **Articolo 79 bis, comma 4:**

Specificare che la certificazione dell'edificio da apporre all'ingresso dell'edificio sia a cura di un tecnico professionista nella progettazione di edifici e/o impianti.

In attesa di un albo regionale di Certificatori ITACA ci si potrebbe riferire alla definizione di “tecnico abilitato” in base alla normativa nazionale sulla certificazione energetica D.Lgs.192/2005.

#### **Articolo 80, comma 3:**

Specificare da che numero di unità abitative si applica l'articolo o dare la definizione di condominio.

**Articolo 80, comma 4:**

Specificare il periodo di tempo in cui valutare la produzione di 120 lt. di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili.

**Articolo 81, comma 1:**

Correggere il riferimento all'art.15 GG) in articolo 15 HH).

Il giudizio complessivo della Commissione è positivo circa la finalità di introdurre il miglioramento della sostenibilità ambientale nel regolamento edilizio comunale. Tuttavia, al fine di consentire una più efficace attuazione delle nuove disposizioni previste dalla revisione del R.E.C., si suggerisce di apportare le modifiche di ordine tecnico sopra descritte.

Per lo stesso motivo è auspicabile che il R.E.C. sia sempre aggiornato all'evoluzione temporale delle tecniche per il miglioramento della sostenibilità ambientale in edilizia. A tale scopo l'Ordine si propone quale interlocutore per studiare un futuro piano di introduzione di ulteriori tecniche volte a migliorare il risparmio energetico e ad incentivare la sostenibilità ambientale nelle costruzioni.

Il Presidente  
Ing. Angeloni Pietro

Il Segretario  
Ing. Pagnanelli Paolo

PS: La prossima riunione è prevista per il giorno mercoledì 24/02/2010 ore 15.00